

di alcuna somma ed avrebbe anche il diritto di trattenere i premi versati in quanto il caso di morte per suicidio è disciplinato dalle disposizioni di legge, tuttavia si ritiene opportuno persistere nel criterio di liberalità finora costantemente seguito per casi analoghi, concedendo ai beneficiari di tale polizza una liquidazione sulla base della riserva matematica,

Sentito il Direttore Generale;
Autorizza

per la polizza N° 75030 il pagamento di L. 14498;

per la polizza N° 24154 ex Cattolica il pagamento di L. 7363.

Roma, 25 giugno 1931 - IX

Il Regio Commissario

